II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica della sigla che designa la Grecia nelle regolamentazioni del settore agricolo

COM(87) 453 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'8 ottobre 1987)

(87/C 288/10)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere nel Parlamento europeo,

considerando che nell'atto di adesione della Grecia la Repubblica ellenica è stata designata con la sigla E;

considerando che nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo la Repubblica ellenica è stata designata con la sigla GR;

considerando che, per rendere uniforme la designazione della Grecia nella normativa del settore agricolo e al fine di potenziare il significato culturale e linguistico della sigla che designa detto paese, è opportuno sostituire alle sigle E e GR la sigla EL; che, conseguentemente, occorre modificare in tal senso le regolamentazioni agricole;

considerando che, a motivo dei problemi amministrativi connessi al cambiamento della sigla greca nei formulari previsti da talune regolamentazioni, è opportuno disporre che le necessarie modifiche vengano apportate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che spetta alla Commissione effettuare, secondo una procedura semplificata, le modifiche della sigla nelle regolamentazioni del settore agricolo di sua competenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti e le direttive elencati nell'allegato sono modificati in conformità delle disposizioni di cui all'allegato stesso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente regolamento entro e non oltre i sei mesi successivi alla sua entrata in vigore.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

La Commissione adotta le necessarie modifiche nelle regolamentazioni del settore agricolo di sua competenza.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Negli atti comunitari sotto elencati vengono apportate le seguenti modifiche rispettando, se del caso, la classificazione in ordine alfabetico.

1. Regolamento (CEE) n. 1469/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico da parte degli organismi d'intervento nonché la percentuale della produzione comunitaria di tabacco, il cui superamento è determinante per lo scatto delle procedure previste all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70 (GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 35), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1578/86 del 23 maggio 1986 (GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 26).

   Nell'allegato, al numero 25, la varietà «Burley GR» è sostituita dalla varietà «Burley EL», e, al numero 26, la varietà «Virginia GR» è sostituita dalla varietà «Virginia EL».

2. Regolamento (CEE) n. 1505/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, che fissa, per il raccolto 1985, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, nonché le qualità di riferimento (GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 31).

   Negli allegati I, II e III, al numero 25, la varietà «Burley GR» è sostituita dalla varietà «Burley EL» e, al numero 26, la varietà «Virginia GR» è sostituita dalla varietà «Virginia EL».

3. Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31. 12. 1986, pag. 8).

   Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera a), la sigla «GR» è sostituita dalla sigla «EL».

4. Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8).

   Nell'allegato A, capitolo VII, punto 33, lettera a), primo trattino, la sigla «E» è sostituita dalla sigla «EL».

5. Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell' 8. 3. 1971, pag. 23), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8).

   Nell'allegato I, capitolo X, punto 44 a), il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

   «nella parte superiore, l'iniziale o le iniziali del paese speditore, apposte in lettere maiuscole, sono:

   B — D — DK — EL — ESP — F — IRL — I — L — NL — P — UK».